

(N. 1310)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1955

Norme per la riscossione dei contributi degli associati ai Consorzi volontari di vigilanza rurale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio di ordine pubblico nelle campagne e la sicurezza della proprietà e dei prodotti agricoli sono per legge in Italia affidati ai Comuni e rientrano nelle spese facoltative dei bilanci municipali.

Ma, specialmente dopo la fine della prima guerra mondiale, cominciarono a sorgere, particolarmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, *Associazioni consorziali volontarie di agricoltori*, autorizzate dal *Prefetto*, al fine di provvedere in comune ai servizi predetti.

E ciò perché da un lato i Comuni, notoriamente oberati di troppi oneri, tendevano a sopprimere dai loro bilanci gli stanziamenti relativi alla polizia rurale, dato il loro carattere non obbligatorio, e dall'altro lato l'aumentato numero dei reati contro il patrimonio, come fenomeno proprio di tutte le crisi post-belliche, faceva crescere paurosamente l'insicurezza delle campagne.

Dovettero quindi sorgere queste associazioni come organi sostitutivi dell'esercizio di pubbliche funzioni. Altri compiti di carattere pubblico di varia natura, oltre quelli istituzionali, furono poi affidati ad essi dai Comuni e

dalle leggi: vedi la vigilanza delle piante e del bestiame, l'abigeato, gli incendi e danneggiamenti campestri.

La materia ha avuto poi una più organica disciplina legislativa. Il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, difatti, nell'articolo 133 riafferma la facoltà degli enti pubblici e collettivi e dei privati di associarsi, con l'autorizzazione del *Prefetto*, per la organizzazione della vigilanza e custodia in comune delle proprietà mobiliari ed immobiliari e negli articoli seguenti disciplina rigorosamente la materia della concessione delle licenze e dei requisiti richiesti per i vigili campestri e infine stabilisce testualmente all'articolo 139: « gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ». Gravi sanzioni penali il testo unico prevede per i contravventori.

Il regio decreto legge 26 settembre 1935 n. 195, affida la vigilanza dei consorzi al

Questore, e il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, stabilisce che gli statuti dei consorzi e i regolamenti dei dipendenti corpi di guardie rurali sono soggetti all'approvazione prefettizia.

Dal complesso di queste norme emerge chiaro come i consorzi per la vigilanza campestre, per le loro funzioni e per la disciplina che li regola, siano da considerare come organi aventi compiti di pubblico interesse, sì che può affermarsi che nei Comuni dove essi sono istituiti la sicurezza delle persone e dei beni nelle campagne è in funzione della loro esistenza e del loro grado di funzionalità. Tanto più che detti Corpi di guardie campestri, oculatamente reclutati tra persone qualificate, hanno sempre bene assolto le funzioni loro demandate; talchè vengono adoperati dalle autorità competenti come ausiliari di pubblica sicurezza anche negli abitati nei periodi di necessità per avvenimenti non comuni (elezioni, disordini, calamità, ecc.).

Ciò posto, è evidente come codeste associazioni debbano avere una vita finanziaria regolare e tranquilla che consenta loro di esplicare i compiti istituzionali e gli altri compiti previsti dalla legge con continuità e piena efficienza.

I consorzi vivono dei contributi degli associati sulla base dei ruoli compilati in rapporto a un piano annuale di ripartizione delle spese, regolarmente approvato. Essi hanno, quindi, un'autosufficienza finanziaria, ma, essendo gli associati centinaia o migliaia, la loro funzionalità sotto l'aspetto finanziario riposa sulla possibilità di riscossione dei contributi alle scadenze stabilite con un sistema agile, di immediata attuazione e di poco costo.

È facile intendere come nei confronti degli inadempienti nel pagamento dei contributi specialmente minimi, siano inadatti i procedimenti giudiziari ordinari, anche a carattere ingiuntivo, giacchè la loro lentezza e il loro costo rischiano di compromettere la efficienza finanziaria degli organi consortili, con conseguenti inevitabili ripercussioni sull'andamento dei servizi.

È per questo motivo che in molti statuti dei Consorzi gli associati si sono obbligati vo-

lontariamente a versare i contributi a mezzo delle Esattorie comunali nei modi e con i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli di tali contributi nel passato sono stati sempre resi esecutori dal Prefetto o dall'Intendente di finanza, essendosi riconosciuto — ai sensi dell'articolo del citato testo unico — il carattere di pubblica necessità alla funzione dei Consorzi e quindi la natura di provvedimento indispensabile per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica alla concessione della procedura di riscossione col sistema stabilito per le imposte dirette.

Finora, dunque, il provvedimento prefettizio o intendenzioso, per quanto abitualmente emanato, ha avuto il carattere della eccezionalità e della contingibilità previsto dal citato articolo 2 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Data però la periodicità del contributo, il Ministero delle finanze con nota 23 gennaio 1955, n. 458154, ha rilevato la irregolarità, allo stato attuale della legislazione, della ormai tradizionale riscossione a mezzo esattore.

Al sottoscritto è perciò apparsa l'opportunità di proporre al Parlamento un disegno di legge che normalizzi questa situazione, stabilendo che ogni consorzio, semprechè lo statuto contenga una norma del genere, abbia il diritto di riscuotere i contributi degli associati con la procedura stabilita per le imposte dirette onde, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1939 n. 942, l'intendente di finanza *renda esecutori i relativi ruoli*.

Nessun onere deriverebbe allo Stato da una norma di legge di siffatto genere e non potrebbe considerarla eccessiva gli interessati, dal momento che la disposizione sarebbe limitata a quei casi in cui essa fosse contenuta negli statuti volontariamente da essi accettati.

Si ricorda infine che vari altri contributi, di natura privatistica e a carattere volontario, sono ammessi per legge alla riscossione con la procedura stabilita per le imposte dirette: tra gli altri, il contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale previdenza avvocati e procuratori (art. 52 della legge 8 gennaio 1952, n. 6).

I motivi suesposti sembrano al sottoscritto sufficienti perchè il presente disegno di legge riscuota l'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli effetti dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono riscuotibili a mezzo delle Esattorie comunali e con la procedura stabilita per le imposte dirette, senza obbligo del non riscosso come riscosso, i contributi dei Consorzi volontari di vigilanza rurale, autorizzati dal Prefetto in base all'articolo 133 del vigente testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, sempreché gli statuti consorziali contengano l'obbligo per gli associati di pagare in tale modo i contributi stessi.